

28614/13



ORIGINALE

Contributo Unificato.  
Esatti tributi.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Opposizione  
all'esecuzione  
-  
reiterazione  
dell'azione  
esecutiva

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAURIZIO MASSERA

- Presidente -

R.G.N. 8718/2010

Dott. GIOVANNI CARLEO

- Consigliere -

Cron. 28614

Dott. RAFFAELE FRASCA

- Consigliere -

Rep.

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA

- Rel. Consigliere -

Ud. 14/11/2013

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO

- Consigliere -

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8718-2010 proposto da:

DL X , elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 23, presso lo

studio dell'avvocato ZUCCARO MASSIMILIANO,

rappresentato e difeso dall'avvocato TATONE FIORELLO

giusta delega in atti;

- ricorrente -

2013

contro

2119

CT X , DM

X , elettivamente domiciliati in ROMA,

P.ZA ADRIANA 5 PAL A INT 13, presso lo studio

dell'avvocato VACCARI ELENA, rappresentati e difesi  
dall'avvocato CENTORAME CLAUDIA giusta delega in atti;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 559/2009 del TRIBUNALE di  
PESCARA, depositata il 09/04/2009 R.G.N. 4544/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l'Avvocato FIORELLO TATONE;

udito l'Avvocato MARIA GRAZIA BIANCO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

CASSAZIONE.NET



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 9 aprile 2009, il Tribunale di Pescara ha rigettato l'opposizione proposta da LD, debitore esecutato nella procedura esecutiva per rilascio intrapresa da MD e TC, avverso il preavviso di rilascio notificato il 27 giugno 2008 e l'atto di precetto presupposto notificato il 22 maggio 2008.

Il Tribunale ha premesso che l'attore aveva chiesto accertarsi l'improcedibilità dell'esecuzione per rilascio, sostenendo l'illegittimità dell'atto di precetto su indicato, in quanto non preceduto dalla rinuncia all'esecuzione per rilascio dello stesso immobile precedentemente iniziata a seguito di precetto notificato il 4 dicembre 2007, contro la quale era stata proposta opposizione pendente nella fase di merito.

Il Tribunale, qualificata l'opposizione come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma secondo, cod. proc. civ., ha ritenuto legittima l'iniziativa esecutiva contestata dal DC, assunta da D e C in pendenza di altra procedura esecutiva per rilascio, i cui atti esecutivi erano stati contestati dal medesimo opponente, debitore esecutato per il rilascio. Ha escluso, altresì, che potesse essere ostativo all'esecuzione per rilascio, iniziata in base al decreto di trasferimento emesso in data 11 ottobre 2007, il decreto col quale il Presidente della Corte d'Appello dell'Aquila aveva disposto la sospensione dell'esecuzione della

sentenza che aveva rigettato l'istanza di estinzione della diversa procedura esecutiva immobiliare pendente ai danni del D (nell'ambito della quale si era formato il decreto di trasferimento anzidetto).

Ha perciò rigettato l'opposizione all'esecuzione, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio.

2.- Avverso la sentenza MD e TC LD propone ricorso controricorso. resistono con

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1.- Col primo motivo si deduce <<violazione e falsa applicazione degli artt. 273-295-479-480-483-623-626 cpc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc per avere erroneamente il giudice di merito non dichiarato la improcedibilità dell'azione esecutiva di rilascio con riferimento al preavviso notificato il 27.6.2008 preceduto dall'atto di precetto notificato il 22.5.2008, pur avendo preso atto di un identico poziore giudizio basato su precedente precetto e su precedente preavviso aventi ad oggetto lo stesso titolo esecutivo e lo stesso immobile>>.

Nell'illustrare il motivo, il ricorrente lamenta che il giudice della presente opposizione (avente il n. 4544/08), ricondotta alla previsione dell'art. 615, comma secondo, cod. proc. civ., avrebbe dovuto riunire questo giudizio ad altro, pendente tra le stesse parti, davanti al medesimo Tribunale di Pescara (col n. 2790/08), avente ad oggetto l'opposizione proposta dallo stesso

debitore avverso gli atti della precedente procedura di rilascio intrapresa dagli stessi creditori, pur se qualificata come opposizione agli atti esecutivi. Secondo il ricorrente, si sarebbe trattato invece di giudizi identici, da riunire ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ. E ciò anche in ragione del fatto che i coniugi De L-C avrebbero duplicato in *executivis* un'unica azione per il rilascio del medesimo immobile, dando luogo ai due contenziosi generati dalle opposizioni del debitore.

Ha quindi ribadito che la seconda procedura esecutiva si sarebbe dovuta reputare improcedibile e che non sarebbe stato pertinente il richiamo fatto dal Tribunale alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4963/07, che il giudice a quo avrebbe letto in senso opposto rispetto al suo contenuto; in particolare, secondo il ricorrente, la reiterazione del precetto sarebbe possibile, anche alla stregua del citato precedente di legittimità, «solo a condizione che la reiterazione sia protesa a sanare gli eventuali vizi dei precedenti atti».

In ossequio al disposto dell'art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile *ratione temporis*, ha quindi formulato due quesiti di diritto: l'uno volto ad affermare tale ultima limitazione per il caso di reiterazione dell'atto iniziale di un processo esecutivo nella pendenza di altro processo esecutivo tra le stesse parti; l'altro, volto ad affermare la necessità della riunione, ex art. 273 cod. proc. civ., delle opposizioni proposte avverso l'una e l'altra delle procedure esecutive.

1.2.- Vanno trattate unitamente al primo motivo, le censure che risultano proposte con i primi due quesiti di diritto apposti in calce al secondo motivo del ricorso sotto i numeri 1) e 2) della pag. 25 del ricorso, atteso che gli stessi sono palesemente riferiti alle due questioni già poste col primo motivo (possibilità di reiterare l'atto di precetto ed i successivi atti di esecuzione in forza del medesimo titolo esecutivo, in costanza di giudizio oppositivo già pendente, <<al solo scopo di poter sanare eventuali pregressi vizi degli atti di intimazione e di esecuzione precedentemente attivati>>; conseguenza processuale, che secondo il ricorrente, sarebbe costituita dalla <<riunione dei giudizi oppositivi>>).

2.- Le censure sono infondate sotto entrambi i profili.

La sentenza impugnata è corretta ed ha fatto corretta applicazione del principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nella motivazione, per il quale <<la pendenza del procedimento esecutivo non preclude né rende inutile la reiterazione dell'atto processuale che vi dà inizio e, in funzione di questo, il compimento degli atti prodromici necessari, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti agli eventuali vizi dei precedenti atti, ma determina solo la necessità della riunione dei distinti procedimenti in tal modo instaurati dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ.>> (espresso



da Cass. n. 8164/91, ribadito da Cass. n. 4963/07 e da Cass. n. 18161/12).

La prima parte della massima sta a significare che il creditore può avvalersi del medesimo titolo esecutivo per iniziare anche più di un'azione esecutiva; può notificare un secondo precetto anche quando ne abbia già notificato altro (cfr., da ultimo Cass. n. 19876/13, che ribadisce il limite costituito dalla non rimborsabilità delle spese sostenute per i precetti andati perenti) ed anche quando sulla base del primo precetto abbia già avviato un'azione esecutiva; può procedere con una seconda esecuzione anche quando, con altro atto abbia iniziato una precedente azione esecutiva che non si sia ancora conclusa; il diritto di agire *in executivis* non viene meno se non con la completa soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo e consente al creditore di valersi cumulativamente di diversi mezzi di espropriazione forzata con l'unico limite di non incorrere nell'abuso dei mezzi di espropriazione e fatto salvo l'intervento del giudice ex art. 483 cod. proc. civ.

Quanto all'affermazione, risultante dalle massime sopra richiamate, per la quale il creditore si può avvalere di un'azione esecutiva successiva ad altra già iniziata <<al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti agli eventuali vizi dei precedenti atti>>, essa non va intesa, così come mostra di intenderla il ricorrente, come un limite alla possibilità per il creditore di reiterare l'azione esecutiva sulla base del

medesimo titolo, ma soltanto come una delle ragioni per le quali l'ordinamento consente al creditore di avvalersi reiteratamente dello stesso titolo esecutivo, o meglio come uno dei casi in cui la reiterazione dell'atto iniziale o degli atti prodromici all'esecuzione possa essere di utilità per il creditore (per come reso palese dalla motivazione della sentenza del 1991, richiamata dalla sentenza del 2007, la cui decisione -che il ricorrente interpreta a suo favore- non è in difformità rispetto al precedente, ma appare condizionata dalla mancata impugnazione della sentenza d'appello su questo punto specifico).

Va perciò ribadito che la circostanza che la medesima azione esecutiva sia già stata promossa attraverso il compimento dell'atto processuale che vi dà inizio, non preclude la reiterazione del medesimo atto, né preclude, in funzione di questa, il compimento dei necessari atti prodromici, essendo in facoltà del creditore procedere esecutivamente in tempi successivi anche sul medesimo bene.

2.1.- D'altronde, qualora si abbia una pluralità di procedure instaurate nei confronti dello stesso debitore dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, qualsiasi pregiudizio per il debitore può essere evitato mediante la loro riunione (che, in caso di processo per espropriazione, può darsi, a monte, come riunione di pignoramenti successivi in unico processo ex art. 493 cod. proc. civ., nonché artt. 523-524, 550 e 561 cod. proc. civ.; ovvero può darsi come riunione di processi esecutivi, qualora i diversi atti iniziali abbiano dato luogo all'avvio di

diversi procedimenti esecutivi pendenti dinanzi al medesimo ufficio, con applicazione estensiva dell'art. 273 cod. proc. civ., così come affermato da Cass. n. 8164/91 cit.).

Quanto alla possibilità della riunione dei distinti procedimenti, in tal modo instaurati innanzi al medesimo ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 273 cod. proc., cui si accenna nella parte finale delle massime dei precedenti del 1991 e del 2007, il ricorrente ha equivocato sul significato dell'affermazione di questa Corte di legittimità.

Per come si evince da quanto sopra, la possibilità della riunione è chiaramente riferita alle diverse procedure esecutive, in ipotesi, intraprese sulla base del medesimo titolo esecutivo da parte del medesimo creditore nei confronti del medesimo debitore, ove si tratti di processi esecutivi appartenenti alla medesima tipologia e siano pendenti dinanzi al medesimo ufficio.

In tal caso, in presenza di procedure reiterate senza necessità, la riunione può evitare pregiudizi al debitore, anche perché il giudice dell'esecuzione, applicando l'art. 92 cod. proc. civ., può escludere come superflue le spese a tal fine sostenute dal creditore procedente e il debitore può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda a tutte le diverse reiterate procedure (cfr. Cass. n. 11360/06, n. 23847/08).

La riunione di cui si è fin qui detto è riunione di processi esecutivi.

Quindi non è pertinente né fondata la prospettazione del ricorrente che insiste nel sostenere la necessità della riunione dei giudizi di cognizione costituiti dai giudizi di opposizione avverso quei processi esecutivi (nel caso di specie delle opposizioni proposte dallo stesso D ).

E' invece corretta la sentenza impugnata che ha escluso l'identità di *causa petendi* e di *petitum* tra l'opposizione all'esecuzione per rilascio fondata sul precetto notificato il 22 maggio 2008, oggetto del presente ricorso e relativa appunto a quest'ultimo atto di precetto ed al successivo preavviso di rilascio del 27 giugno 2008, e l'opposizione, qualificata come opposizione agli atti esecutivi, proposta avverso gli atti esecutivi della diversa procedura esecutiva (pur sempre per rilascio) fondata su precetto notificato il 4 dicembre 2007, ed avente ad oggetto i verbali di accesso dell'ufficiale giudiziario.

Il primo motivo di ricorso va perciò rigettato, così come le censure del secondo motivo con le quali si ripropongono le questioni già trattate col primo motivo.

3.- In merito alle restanti censure del secondo motivo, va rilevato che, come già accennato, il presente ricorso è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell'art. 366 bis c.p.c. (inserito dall'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40, ed abrogato dall'art. 47, comma 1, lett. d, della legge 18 giugno 2009 n. 69), applicabile

in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (9 aprile 2009).

Col secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 282, 283, 623, 624, 626, 630, 632 e 738 cod. proc. civ., nonché 130 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., perché, secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe errato nel rigettare l'opposizione, escludendo l'effetto sospensivo del decreto pronunciato dal Presidente della Corte d'Appello, con la motivazione secondo cui <<l'esecuzione per rilascio qui opposta è stata iniziata in base a diverso titolo esecutivo (decreto di trasferimento emesso in data 11.10.2007)....>>.

L'illustrazione del motivo si conclude, oltre che con i due quesiti di diritto sub 1) e 2), sopra esaminati, con i seguenti:  
<<....

3) vero che in linea di principio giuridico la sospensione della esecuzione, anche in costanza di sua pendenza dinanzi al G.E., può essere disposta dalla legge o da altro Giudice ed in particolare da quello adito in sede di impugnazione;

4) vero che, trattandosi di procedimento camerale a seguito di appello proposto ex art. 130 disp. att. cod. proc. civ. (avverso la sentenza di rigetto della istanza di estinzione del processo esecutivo), appartiene alla Corte territoriale adita il pieno ed incondizionato potere di sospendere la procedura esecutiva inficiata d'estinzione, tanto per godere la medesima Corte delle stesse prerogative del G.E. e del Tribunale adito in sede di

reclamo sulla medesima questione e per di più con effetto elidente;

5) vero che in costanza di intervenuta sospensione della esecuzione da parte di organo diverso e superiore, il G.E. non può porre in essere atti di esecuzione successivi al provvedimento sospensivo e che ove essi comunque siano posti in essere, anche da soggetti diversi, quale l'Ufficiale Giudiziario, gli atti medesimi sono colpiti da nullità assoluta da ritenersi estesa anche agli ulteriori atti di esecuzione successivi, ove gli stessi connessi e/o dipendenti dai primi>>.

3.1.- Il Collegio ritiene che i quesiti di diritto siano formulati in modo tale da non precisare la questione di diritto sottoposta all'esame della Corte, poiché espressi in termini generici e senza alcun concreto riferimento a quanto affermato nella sentenza impugnata, mancando la giustapposizione -ritenuta necessaria da diversi precedenti (tra cui Cass. n. 24339/08, n. 4044/09), che qui si ribadiscono- tra la ratio decidendi della sentenza impugnata e le ragioni di critica sollevate. Essi non consentono a questa Corte l'individuazione degli errori di diritto che il ricorrente intende denunciare con riferimento alla fattispecie concreta né l'enunciazione di una regola iuris applicabile anche in casi ulteriori rispetto a quello da decidere, poiché di tale caso e delle questioni che esso pone non è fornita valida sintesi logico-giuridica (cfr., per la funzione riservata ai quesiti di diritto, tra le altre Cass. S.U. n. 26020/08 e n. 28536/08).

In particolare, il primo ed il terzo quesito, sopra testualmente riportati, si risolvono, rispettivamente, in una sorta di parafrasi dell'art. 623 cod. proc. civ. (peraltro incompleta, poiché non evidenzia il dato fondamentale della norma, vale a dire il riferimento al giudice dell'impugnazione del <<titolo esecutivo>> in base al quale l'esecuzione è stata avviata e dovrebbe proseguire) e di sintesi degli effetti della sospensione c.d. esterna del processo esecutivo, del tutto scontati in diritto, senza che risultino sintetizzate né le ragioni per le quali l'una (la norma) e/o gli altri (gli effetti) sarebbero stati disattesi dal giudice a quo né le conseguenze cui la loro applicazione avrebbe condotto secondo la prospettazione fatta propria dal ricorrente.

Il secondo quesito di diritto è talmente generico da risultare poco chiaro, non solo quanto ai riferimenti al caso concreto, ma anche in diritto, poiché non è dato comprendere sulla base di quale norma, secondo il ricorrente, la Corte d'Appello, adita ai sensi degli artt. 630 cod. proc. civ. (norma, peraltro, nemmeno espressamente richiamata nel quesito), avrebbe il potere di sospendere il processo esecutivo, pur essendo la sua cognizione limitata alla sentenza che ha pronunciato sull'estinzione.

3.2. - Le evidenziate lacune dei quesiti di diritto sono, peraltro, espressione di un ulteriore vizio di inammissibilità di questo motivo ricorso poiché non colgono affatto la ratio decidendi della sentenza impugnata, costituita dal fatto che il decreto del Presidente della Corte d'Appello aveva sospeso

<<(peraltro fino al 19/2/2009) la esecuzione della sentenza  
oggetto del giudizio di appello iscritto al n. 1264/07 R.G.>>,  
mentre l'esecuzione per rilascio intrapresa dai coniugi  
D-C era stata iniziata in forza del diverso titolo

esecutivo costituito dal decreto di trasferimento.

I quesiti di diritto non risultano pertinenti rispetto alla  
statuizione appena riassunta, tanto è vero che, pur essendo in  
astratto, il primo ed il terzo quanto meno, apparentemente  
meritevoli di risposta positiva, questa non consentirebbe di  
accogliere l'impugnazione e cassare la sentenza impugnata,  
atteso che nel caso di specie non si tratta di verificare quali  
siano gli effetti della sospensione c.d. esterna rispetto al  
processo esecutivo cui è riferito il titolo esecutivo la cui  
efficacia sia stata sospesa dal giudice dell'impugnazione (come  
lasciano intendere i detti quesiti), ma di deliberare la  
questione, posta dalla sentenza impugnata, concernente  
l'indifferenza del titolo esecutivo costituito dal decreto di  
trasferimento alle vicende del processo esecutivo immobiliare  
nel quale il decreto di trasferimento è stato emesso.  
Di tale questione non vi è traccia nei quesiti di diritto.  
In proposito, va ribadito il principio per il quale la mancanza  
di conferenza del quesito di diritto rispetto al deciso - che si  
verifica allorché, da una parte, la risposta allo stesso pur  
positiva per il richiedente, è priva di rilevanza nella  
fattispecie, in quanto il deciso attiene a diversa questione,  
sicché il ricorrente non ha interesse a proporre quel quesito

dal quale non può trarre alcuna conseguenza concreta utile ai fini della causa - è assimilabile all'ipotesi di mancanza del quesito, a norma dell'art. 366 bis cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del motivo, in applicazione del principio in tema di motivi non attinenti al decisum, nel senso che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 cod. proc. civ., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (Cass. S.U. n. 14385/07).

4.- Col secondo motivo di ricorso è dedotto anche un vizio di motivazione, per contraddittorietà, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

In relazione a questo vizio, è formulato il seguente quesito c.d. di fatto:

<<il ricorrente evidenzia la seguente circostanza: il Giudicante di prime cure da un lato ha ritenuto improcedibile la opposizione alla esecuzione promossa dall'odierno ricorrente (tale definendola giuridicamente), asserendo pertanto la piena ed incondizionata procedibilità della seconda esecuzione di rilascio, attesa la non necessità di sospensione della propria causa rispetto a quella poziore ed attesa la necessità di non riunire i due identici giudizi oppositivi (perché ritenute dal medesimo le due cause di diversa natura e fra loro non connesse), e dall'altro ha avvertito la necessità di decidere la

controversia oppositiva nel merito, disquisendo sul titolo esecutivo (decreto di trasferimento) azionato dagli aggiudicatari, allorchè tale aspetto della controversia apparteneva ed appartiene alla cognizione del Giudice poziore, essendo risultato pacifico in atti l'identità di impulso della procedura esecutiva di rilascio, l'identità delle intimazioni ed infine l'identità di due preavvisi aventi ad oggetto lo stesso immobile da rilasciarsi>>.

4.1.- Il Collegio ritiene che il momento di sintesi appena riprodotto non corrisponda a quello richiesto dalla norma dell'art. 366 bis, seconda parte, cod. proc. civ., così come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte, che qui si ribadisce (cfr. Cass. S.U. n. 20603/07, secondo cui, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiché secondo l'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi -omologo del quesito di diritto- che ne circoscriva puntualmente i limiti, in

maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; nello stesso senso, tra le altre, Cass. n. 24255/11).

Il motivo è perciò inammissibile anche nella parte in cui denuncia il vizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

In conclusione, il ricorso va rigettato.


Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

**Per questi motivi**


La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida, in favore dei resistenti, in solido, nella somma di € 1.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013.

L'Estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi 20 DIC 2013



Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA

CASSAZIONE.NET